

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con comunicazione datata (omissis), nel manifestare l'esigenza di ricevere un parere di carattere deontologico, ha chiesto se possa ritenersi legittimo e possibile, ed in caso a quali condizioni, pubblicare l'elenco dei propri clienti; ciò per ragioni di trasparenza assoluta dovendo lo stesso candidarsi a Sindaco di (omissis).

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Marco Tocci,

Osserva

- che la richiesta di parere verte sulla disposizione di cui al comma 8 dell'**art. 35 del nuovo Codice Deontologico Forense**, rubricato "**Dovere di corretta informazione**", in forza della quale *"Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano"*;

- che, dal tenore della norma, non sembrano ravvisabili deroghe o eccezioni a tale divieto, in casi o per esigenze particolari;

- che l'art. 35 nel suo complesso, nel ribadire i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza che l'avvocato deve sempre osservare, specifica nel dettaglio quali sono i divieti e le facoltà che caratterizzano la corretta informazione da rendere sulla propria attività;

- che tale articolo è stato interessato da una recentissima modifica pubblicata in G.U. il 3.5.2016, mediante la quale il CNF ha voluto chiarire (e in tal modo ampliare) la sua portata, introducendo al primo comma l'inciso *"quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse"*, con riferimento chiaramente alle informazioni fornite dall'avvocato sull'attività professionale svolta. La novella, che ha peraltro condotto anche alla soppressione dei commi 9 e 10 specificamente dettati in tema di disciplina dei siti web, non ha però coinvolto il comma 8 dell'art. 35 che è pertanto rimasto invariato nel suo tenore, come sopra riportato;

- che, inoltre, l'art. 8 delle *"Linee Guida sulla pubblicità degli avvocati"* (elaborate ed approvate dal Consiglio dell'Ordine di Roma a commento di quanto disposto dalla nuova legge professionale e dal Codice Deontologico Forense) rubricato *"Rapporti con la stampa e limitazioni imposte dalle disposizioni del codice deontologico"* prevede quanto segue: *"Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione è dovere dell'Avvocato ispirare la propria condotta a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie - che non siano coperte dal segreto di indagine - agli organi di informazione e di stampa. Non è consentito enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi, spendere il nome dei clienti, offrire servizi professionali o intrattenere con gli organi di informazione o di stampa atteggiamenti non*

consoni ai doveri di riservatezza, di decoro e di dignità. Rubriche di pareri legali su quotidiani o periodici non devono essere strumentali all'accaparramento di clientela o alla pubblicazione, fuori dalle regole stabilite, del nominativo degli avvocati che rispondono ai quesiti posti dai lettori".

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi ed ai riferimenti sopra citati, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave:

art. 35; dovere di corretta **informazione**.